

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

558° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 29 LUGLIO 1986

INDICE

Organismi bicamerali

Interventi nel Mezzogiorno	Pag. 3
Mafia	» 11



CONVOCAZIONI	Pag. 14
------------------------	---------

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL
CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL
MEZZOGIORNO**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1986

Presidenza del Presidente
CANNATA

La seduta inizia alle ore 18.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito e conclusione dell'esame del seguente atto:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno.

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64)

In apertura di seduta il presidente Cannata informa la Commissione che la Presidenza del Consiglio ha presentato in via informale un nuovo schema di D.P.R. Per superare la questione formale che potrebbe insorgere, il Presidente propone che il testo del parere sia riferito alla nuova proposta del Governo che, inclusa formalmente nella struttura del parere, viene pubblicata nel bollettino delle Commissioni.

La Commissione prende atto.

Il Presidente legge quindi il nuovo schema di D.P.R., così come fatto pervenire dalla Presidenza del Consiglio il 24 luglio 1986. Il testo recita testualmente:

Art. 1.

(Dipartimento per il Mezzogiorno)

1. Il Dipartimento per il Mezzogiorno, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è posto alle

dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che ne assume la responsabilità.

2. Il Dipartimento predispone tutti gli adempimenti per conseguire il coordinamento dell'azione pubblica nel Mezzogiorno, effettua la valutazione economica dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione ed opera ai fini dell'esplicazione delle funzioni attribuite al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1978 n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi la legge 1° dicembre 1983, n. 651, il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, e le altre leggi riguardanti i territori meridionali, nonché delle altre funzioni delegate al Ministro medesimo dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

(Attività del Dipartimento)

1. Il Dipartimento concorre all'istruttoria delle iniziative di Governo in relazione alle priorità economico-finanziarie del programma economico nazionale con riferimento al Mezzogiorno e segue le attività degli organi della pubblica Amministrazione preposti alla spesa nonché quelle degli Enti pubblici economici e delle società a partecipazione pubblica;

cura i rapporti con i Comitati interministeriali competenti in materia di politica economica e produttiva, di commercio estero e di cooperazione internazionale, per accertare e stimolare l'applicazione coordinata delle deliberazioni da essi adottate.

Il Dipartimento cura altresì con riferimento al Mezzogiorno il coordinamento delle politiche comunitarie.

2. Il Dipartimento opera, in particolare, per l'esplicazione dei seguenti compiti:

formazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno, della programmazione finanziaria e settoriale e dei relativi aggiornamenti annuali;

coordinamento tra l'intervento straordinario e quello ordinario delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Regioni meridionali e degli Enti pubblici economici; verifica delle riserve e delle direttive di coordinamento e proposte di misure integrative e sostitutive;

promozione del coordinamento a livello territoriale degli interventi delle Regioni e degli Enti locali fornendo, ove richiesto, il supporto tecnico ed amministrativo necessario.

valutazione economica e finanziaria dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione, ivi compresi quelli di innovazione tecnologica, di formazione, di attività promozionali e di ricerca scientifica;

predisposizione dei piani annuali di attuazione, sulla base sia dei progetti regionali di sviluppo, sia dei progetti interregionali o di interesse nazionale;

verifica dello stato di attuazione dei piani annuali, dei programmi di completamento e delle attività di trasferimento e di liquidazione;

promozione della conclusione di accordi di programma per l'attuazione degli interventi che richiedono l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo;

vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma e proposta di interventi in caso di inadempienza;

adempimenti riguardanti l'incentivazione alle attività economiche nei vari settori produttivi, ai servizi reali, ai servizi avanzati, alla ricerca scientifica e alla innovazione tecnologica;

adempimenti connessi all'obbligo della riserva, a favore di imprese meridionali, di forniture e lavorazioni;

predisposizione delle direttive per il coordinamento delle attività dell'Agenzia e degli Enti di promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e vigilanza sulle attività di tali organismi attraverso l'esame dei rispettivi programmi, delle deliberazioni e dei bilanci, nonché sulla gestione delle risorse loro assegnate;

adempimenti connessi alla acquisizione delle agevolazioni comunitarie in materia di Fondo europeo di sviluppo regionale, di Fondo sociale europeo, nonché gli adempimenti riguardanti l'istruttoria dei Programmi integrati mediterranei.

3. Il Dipartimento cura, altresì, gli adempimenti di carattere amministrativo relativi all'organizzazione e al funzionamento dei vari Servizi e alla gestione di tutto il personale comunque in attività presso i Servizi medesimi, nonché gli adempimenti connessi all'attività legislativa, alle interrogazioni e interpellanze parlamentari; assicura la consulenza giuridica dai Servizi del Dipartimento e provvede all'istruzione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale.

Art. 3.

(Organizzazione del Dipartimento)

1. Il Dipartimento si articola nei seguenti servizi:

Servizio affari legislativi e generali, contenzioso e stampa;

Servizio attività di coordinamento;

Servizio valutazione economica;

Servizio programmazione e accordi di programma;

Servizio attività promozionali ed innovazione;

Servizio programmi comunitari.

2. I Servizi sono articolari, per omogeneità di materia, in Reparti, mediante decreto del Ministro per gli interventi straor-

dinari nel Mezzogiorno ed in Sezioni, su proposta del Capo del Dipartimento.

3. Per lo svolgimento dei compiti affidati al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dalle norme vigenti e per provvedere, anche a favore delle Regioni e degli Enti locali meridionali, agli adempimenti relativi a studi, programmi, ricerche, indagini e progettazioni occorrenti per la predisposizione e l'aggiornamento del programma triennale, per la predisposizione del piano annuale e per le altre attività connesse alla programmazione e attuazione degli interventi, il Ministro stesso, anche su proposta del Capo del Dipartimento, può avvalersi delle strutture degli organismi dell'intervento straordinario nonché, mediante apposite convenzioni, di prestazioni di soggetti e organismi pubblici e privati.

4. Il Ministro anche su proposta del Capo del Dipartimento, può istituire comitati di studio e di ricerca su specifiche questioni. Ai partecipanti alle riunioni dei Comitati è disposta la corresponsione di gettoni di presenza nella misura fissata dal Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Il Capo del Dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato o equiparati ed i professori universitari ordinari di ruolo. Il Capo del Dipartimento è collocato fuori ruolo nell'ambito dell'amministrazione di provenienza. Il capo del Dipartimento per l'espletamento delle sue attribuzioni è coadiuvato dai responsabili dei servizi.

6. I capi dei servizi sono nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito il capo del Dipartimento. Per la nomina è richiesta la qualifica di dirigente generale dello Stato o altra qualifica equiparata o equiparabile.

7. Sono posti a disposizione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, non più di tre dirigenti generali o equiparati o equiparabili, con funzione di consigliere ministeriale ai quali il Ministro medesimo conferisce, sentito anche il capo del Dipartimento, incarichi speciali.

8. Il direttore del servizio è responsabile del servizio stesso ed è coadiuvato da un vice direttore con qualifica non superiore a dirigente superiore o con qualifica equiparata o equiparabile nominato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del capo del Dipartimento.

9. Alla direzione dei reparti il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del capo del Dipartimento, prepone personale con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente, o dirigenti con qualifiche equiparate o equiparabili. Il direttore della sezione viene nominato dal capo del Dipartimento, sentito il responsabile del servizio.

10. Gli esperti dei quali si avvale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno possono anche essere preposti alla direzione dei servizi o assegnati agli stessi.

11. Nell'ambito del Dipartimento opera un'apposita struttura competente in materia di amministrazione e personale alla quale è preposto un dirigente con qualifica di dirigente superiore o equiparata o equiparabile.

Art. 4.

(Conferenze periodiche dei presidenti e dei direttori generali degli Enti di promozione e sviluppo)

1. Il Dipartimento organizza, secondo le indicazioni del Ministro, conferenze periodiche dei presidenti e dei direttori degli organismi dell'intervento straordinario di cui agli articoli 4 e 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, allo scopo di verificare e analizzare l'andamento dell'intervento straordinario e per individuazione i criteri per il

coordinamento delle rispettive azioni programmatiche.

2. Alle sedute, presiedute dal Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, o da suo delegato, oltre al capo del Dipartimento, possono partecipare anche i responsabili dei servizi.

Art. 5.

(Conferenza e riunioni periodiche dei direttori dei servizi)

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o, per sua delega, il capo del Dipartimento, convoca periodiche riunioni dei direttori dei servizi del Dipartimento per verificare i risultati dell'attività svolta e per analizzare le prospettive programmatiche per l'azione del Dipartimento. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare anche gli esperti assegnati ai singoli servizi nonché i direttori generali degli organismi dell'intervento straordinario.

2. Per l'esame delle attività e per realizzare il migliore funzionamento del Dipartimento, il capo del Dipartimento convoca apposite riunioni con i responsabili dei servizi.

Art. 6.

(Personale)

1. Per l'espletamento delle attività previste dal presente decreto si provvede con personale comandato o collocato in posizione di fuori ruolo dalle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, da enti pubblici anche economici e dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché con esperti.

2. Il personale di cui al comma precedente, in possesso dei requisiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64 è richiesto nominativamente dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e, previa delega, dal Capo del Dipartimento, con l'assenso

dell'interessato, anche nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti e dalle leggi vigenti, sulla base delle professionalità e specializzazioni occorrenti per le esigenze prospettate anche dai responsabili dei Servizi tramite il Capo del Dipartimento.

3. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici anche economici, sono tenute a dar corso alle richieste di personale, salvo comprovate, inderogabili esigenze di servizio adeguatamente motivate. Gli organismi dell'intervento straordinario sono tenuti a dar corso alle richieste di personale ed a tutelare le aspettative di carriera dei dipendenti comandati, in relazione alle funzioni da essi svolte in posizione di comando, anche nel caso di rientro agli organismi di provenienza e garantendo posizione giuridica e funzioni corrispondenti a quelle svolte nella predetta posizione.

4. La posizione di comando può avere la durata massima di cinque anni, salvo conferma.

5. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può conferire, anche su proposta del Capo del Dipartimento, incarichi di collaborazione e di studio a tempo parziale al personale dirigente degli organismi dell'intervento straordinario, a condizione che l'incarico conferito consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di provenienza.

6. Gli esperti, che possono essere scelti anche tra persone estranee alla pubblica amministrazione, sono nominati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale determina il compenso globale da corrispondere, in relazione alla importanza dell'attività da svolgere e tenendo conto della natura e del livello delle prestazioni, con esclusione di qualsiasi rapporto di pubblico impiego.

7. Il contingente del personale è determinato nella misura fissata dalla tabella A allegata.

La ripartizione interna ai quadri fra le qualifiche di cui a tale tabella può essere modificata, per sopravvenute particolari esigenze funzionali, con decreto del Ministro

per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro del Tesoro, fermo restando il numero complessivo del contingente del personale da comandare o da collocare in posizione di fuori ruolo ed il numero dei funzionari con qualifica di dirigente generale o equiparata o equiparabile.

8. Ai fini del presente decreto, il personale comandato e proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario e dagli Enti pubblici economici verrà equiparato alle qualifiche ed ai livelli del personale statale sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali e tenendo conto dell'attività svolta nell'amministrazione di provenienza.

(L'articolo è in corso di approfondimento con il Ministero del tesoro e con la funzione pubblica).

Art. 7.

(Spese per il funzionamento)

(Nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono iscritte, ai sensi della legislazione vigente, le spese).

(L'articolo è in corso di approfondimento con il Ministero del tesoro).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il deputato Bosco Bruno propone all'articolo 2 — penultimo paragrafo — di escludere che la funzione di vigilanza possa esercitarsi dispersivamente sulle singole deliberazioni, peraltro già incluse nei bilanci dei relativi organismi.

Il senatore Murmura sostiene che il comma 5 dell'articolo 3 dello schema di decreto del Presidente della Repubblica segue una traccia che il Parlamento ha in altre occasioni dimostrato di non condividere, dal momento che si propone di distogliere ma-

gistrati dalle funzioni loro proprie che attingono essenzialmente alla tutela dei diritti soggettivi.

Propone poi di escludere la previsione di « qualifiche equiparabili », per non allargare oltre ogni ragionevole misura il campo della discrezionalità del Governo. In ogni caso l'equiparazione non potrà assumere come riferimento altro che i principi generali sanciti dall'ordinamento giuridico in materia di pubblico impiego.

Il senatore Calice sottolinea come la Commissione stia lavorando sulla base di una acquisizione che allo stato deve ritenersi ancora informale.

Dopo essersi dichiarato d'accordo con il senatore Murmura per i rilievi da lui formulati e aver dichiarato il proprio consenso anche all'osservazione formulata dal collega Bosco, si sofferma sulla questione degli esperti così come sono previsti dal nuovo schema di decreto del Presidente della Repubblica. A suo avviso deve rimanere fermo il principio che gli esperti non possano assurgere a funzioni istituzionali, come è la direzione dei servizi. Si richiama in proposito al parere espresso dal Ministero della funzione pubblica sullo schema originario di decreto del Presidente della Repubblica. In ogni caso a lui sembra che sia esagerata nel numero la nomina di 30 esperti.

Ritiene che sempre in ossequio ad un principio di trasparenza e di pienezza delle funzioni si debbano escludere gli incarichi a tempo parziale (punto 5 dell'articolo 6).

Ritiene inoltre che non abbia ragione di sussistere un servizio programmi comunitari, dal momento che la relativa funzione possa essere ascrivibile a quella generale di coordinamento o verosimilmente di programmazione.

Esprime quindi un rilievo relativo ai punti 3 e 4 dell'articolo 3. A suo avviso entrambe le formulazioni non possono coesistere, assumendo l'una un valore alternativo rispetto all'altra. Egli comunque esprime una preferenza intesa ad affidare i compiti di ricerca alle strutture pubbliche.

Infine si sofferma sulla questione che egli ritiene assumere una importanza fondamentale. L'articolo 1 prevede ancora di affidare alla responsabilità del Ministro la direzione del Dipartimento. A suo giudizio invece esiste un nucleo irriducibile — quello relativo all'esercizio della funzione di coordinamento del complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno — che rimane indelegabile perchè di competenza del Presidente del Consiglio. Si tratta di un principio statuito dalla legge ordinaria e non imputabile quindi a parere della Commissione, esprimibile in un senso o nell'altro. Delegabile è solo l'esercizio della funzione dell'intervento straordinario, che il Presidente del Consiglio normalmente attribuisce al MISM.

Esprime insomma la preoccupazione che al di là della questione dell'imputazione formale di certe questioni, possa a dispetto della legge resistere e prevalere un chiuso spirito di conservazione.

Il senatore Rastrelli dichiara in via preliminare che il nuovo testo accoglie solo parzialmente, in punti tutto sommato secondari, il complesso delle osservazioni formulate dalla Commissione.

Venendo alle questioni specifiche solleva pregiudizialmente un punto relativo a possibile conflitto di competenza tra Dipartimento ed Agenzia, strutture che la legge esclude siano subordinate l'una all'altra attraverso l'esercizio di un potere di vigilanza. Pertanto esprime un netto dissenso relativamente all'articolo 2 — punto 2 — penultimo paragrafo.

A proposito del personale rileva come non solo non sia rinvenibile nello schema di decreto del Presidente della Repubblica sforzo alcuno di accorpamento funzionale delle attività ma si conferisca al Ministro una delega amplissima sulle ipotesi di strutturazione interna. In particolare ritiene che le provenienze da altre amministrazioni, enti od organismi siano troppo disparate per poter essere incardinate in un'unica categoria. Non solo ma attraverso l'artificio dell'equiparabilità si istituisce una specie nuova di incardinamento, a latere delle ca-

tegorie già previste dall'ordinamento giuridico.

Il deputato Soddu esprime parere largamente favorevole al nuovo schema di decreto del Presidente della Repubblica. In particolare la sua parte politica ritiene soddisfacente la soluzione adottata dal Governo sui tre temi che oggettivamente rivestono carattere principale: titolarità del Dipartimento; struttura dei servizi; ordinamento del personale.

A proposito della prima questione il Gruppo DC ritiene che la titolarità debba essere riconosciuta al Presidente del Consiglio, nel senso di assicurare anche sostanzialmente una autorevolezza alle funzioni di coordinamento. D'altra parte è pure necessario garantire al Ministro delegatario delle funzioni una base ovvero sia una struttura operativa. A suo avviso sarebbe comunque grave che tra Presidenza del Consiglio e Ministro non si stabilisse un rapporto di chiarezza tra le rispettive competenze, che devono essere lette in chiave di integrazione.

Il presidente Cannata riconosce che molte osservazioni della Commissione sono state recepite dal nuovo schema di D.P.R.

Il punto politico centrale tuttavia, che egli direbbe quasi condizionante rispetto a tutta l'impostazione del D.P.R., rimane non chiarito. La legge n. 64 prevede è vero una delega al Ministro per l'attività relativa all'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Tuttavia la medesima legge sposta l'asse di gravitazione dell'intera azione pubblica nel Mezzogiorno verso il Presidente del Consiglio. Ora il capo del Governo può benissimo, secondo quelle che saranno le sue valutazioni, decidere di trasmettere la sua forza politica al Ministro per consentirgli di esercitare più incisivamente le sue funzioni in materia di Mezzogiorno. A suo avviso però lo schema di D.P.R. come ancora è formulato determina una situazione irreversibile, nel senso di assegnare definitivamente al Ministro la responsabilità politica.

Illustra quindi le altre osservazioni che a suo giudizio la Commissione dovrebbe pronunciare sullo schema di D.P.R.

Il deputato Nicotra è dell'idea che bisogna lasciare l'articolo 1, comma 1, integralmente nella dizione contenuta nella bozza di D.P.R.

In subordine ritiene si possa togliere, come propone il collega Soddu, la dizione « che ne assume la responsabilità » riferita al Ministro.

Afferma che è inammissibile la proposta Calice che tende a limitare la delegabilità delle funzioni, mentre invece il Presidente del Consiglio può liberamente esercitare le sue funzioni attraverso atti di delega. Una limitazione in ogni caso non potrebbe essere introdotta attraverso il D.P.R. bensì in apposite leggi ordinarie.

Il deputato Ciocia ritiene opportuno adoperare una formula che valga ad esprimere anche formalmente — attraverso imputazione piena del Dipartimento al Presidente del Consiglio — la sostanza della posizione politica che la Commissione mostra di condividere.

Il presidente Cannata avverte che la Commissione è chiamata a pronunciarsi su un testo che — secondo il suggerimento avanzato dai commissari — subordina il parere favorevole a precisi adempimenti intesi alla modifica di singoli punti dello schema di D.P.R.

Il senatore Rastrelli propone di raccogliere le osservazioni da più parti formulate relativamente all'articolo 1 secondo la seguente stesura:

Art. 1.

« 1) La Commissione ritiene che dal testo definitivo della proposta del Governo non emerge con sufficiente chiarezza l'imputazione al Presidente del Consiglio della funzione di coordinamento del complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno.

2) Il Dipartimento per il Mezzogiorno, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è posto alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e messo a disposizione del Ministro per gli interventi straordinari nel

Mezzogiorno per l'esercizio delle funzioni a lui delegate.

3) Al Presidente del Consiglio resta comunque riservata l'autorità e la responsabilità del coordinamento dell'azione pubblica nel Mezzogiorno.

4) La Commissione ritiene che in ogni caso occorre sopprimere la dizione "che ne assume la responsabilità" riferita al Ministro ».

Sui quattro punti delle osservazioni riferite all'articolo 1 del nuovo schema di D.P.R. si procede, su richiesta del deputato Nucara, per votazioni separate.

Il punto 1) è approvato all'unanimità

Il punto 2) è votato a maggioranza, con dichiarazione di voto contrario del deputato Soddu a nome del Gruppo DC.

Il punto 3) è approvato a maggioranza, con voto contrario espresso dai deputati Nucara e Soddu a nome rispettivamente dei Gruppi repubblicano e democristiano.

Il punto 4) è approvato all'unanimità.

Il presidente Cannata legge quindi a nome del Comitato ristretto il testo delle osservazioni ulteriori relative agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 dello schema di decreto del Presidente della Repubblica. Il testo delle osservazioni è così formulato.

Art. 2.

Riformulare il penultimo paragrafo del punto 2) in modo da significare che la predisposizione delle direttive per il coordinamento non si risolve nell'operazione elementare dell'esame e successiva giustapposizione dei programmi degli Enti di promozione.

Sopprimere tra gli oggetti della funzione di vigilanza le deliberazioni dell'Agenzia e degli Enti di promozione.

Art. 3.

Al punto 1) sopprimere l'ipotesi di servizi o programmi comunitari facendo rien-

trare l'esercizio della relativa attività tra i compiti del servizio programmazione.

Sopprimere i punti 3) e 4).

Ai punti 2) e 6) sostituire la dizione « Ministro per il mezzogiorno » con la dizione « Presidente del Consiglio o ministro da lui delegato ».

Ai punti 6), 7), 8) e 11) sopprimere le parole « equiparabili ».

Al punto 7) sopprimere la previsione di « incarichi speciali... a dirigenti generali o equiparati con funzioni di consigliere ministeriale ». Si riconosce invece l'esigenza di porre a disposizione del Ministro un consigliere ministeriale avente qualifica di dirigente generale. Conseguentemente la tabella A) allegata allo schema di decreto del Presidente della Repubblica deve essere modificata prevedendo 6 e non 9 dirigenti generali.

Al punto 11) sopprimere la dizione « dirigente superiore o equiparato ».

Art. 6.

Al punto 3) sopprimere le parole successive a « richieste di personale ».

Sopprimere il punto 5).

Al punto 8) sopprimere le parole « e tenendo conto dell'attività svolta nell'amministrazione di provenienza ».

Art. 7.

La Commissione si riserva il parere, una volta conosciuto l'esito dell'approfondimento in corso con il Ministero del tesoro.

Il Presidente mette quindi ai voti il testo complessivo del parere della Commissione bicamerale.

La Commissione approva unanime.

Il presidente Cannata propone un ordine del giorno inteso ad invitare gli organi competenti di Governo a predisporre gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge n. 64 del 1986. Gli adempimenti riguardano in primo luogo l'istituzione dell'Agenzia e la riorganizzazione degli Enti di promozione per lo sviluppo nel Mezzogiorno.

La Commissione approva unanime.

Il deputato Ambrogio, avendo notizia che il CIPE si appresta ad adottare in materia di Beni culturali le deliberazioni previste dall'articolo 15 della legge finanziaria, propone che i Ministri del lavoro e dei beni culturali riferiscano alla Commissione bicamerale circa l'osservanza delle riserve stabilite dalla legge medesima.

La Commissione approva unanime.

La seduta termina alle ore 21.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
sul fenomeno della mafia**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1986

Presidenza del Presidente

ALINOVÌ

indi del Vice Presidente

SEGRETO

indi del Presidente

ALINOVÌ

La seduta inizia alle ore 9,45.

**VOTAZIONE DEL DOCUMENTO SUL CARCERE
DI POGGIOREALE**

Il senatore Vitalone propone un emendamento al documento da lui presentato nella seduta del 24 luglio 1986. L'emendamento è del seguente tenore: *Al quarto capoverso, dopo le parole:* « con l'urgenza imposta dall'eccezionale gravità della situazione », *aggiungere le altre:* « ferma restando l'esigenza di accelerare al massimo l'esecuzione dei lavori dello stabilimento di Secongigliano già avviati ».

Il senatore Flamigni dichiara di voler sottoscrivere il documento presentato dal senatore Vitalone.

Il deputato Di Re dichiara di voler sottoscrivere il documento presentato dal senatore Vitalone.

Il deputato Teodori considera il documento presentato dal senatore Vitalone assolutamente inutile ed inefficace, poichè ripete cose ampiamente note. Sarebbe stato invece necessario formulare una richiesta di smantellamento di Poggioreale in termini precisi e tassativi.

Il senatore Vitalone osserva che lo spirito che ha animato la riserva espressa dal collega Teodori, risponde alla preoccupazione di tutti i commissari di cancellare la realtà di Poggioreale.

Un confronto con le Commissioni di merito, appare necessario poichè questa Commissione dispone solo di un potere d'impulso.

Il piano di edilizia penitenziaria previsto nel documento è totalmente nuovo e deve concepire modelli che presuppongano non più di 300 o 400 detenuti, affinchè sia possibile provvedere al loro recupero sociale.

Il presidente Alinovi pone in votazione il documento presentato dal senatore Vitalone nel testo emendato, che è del seguente tenore:

La Commissione, udita la relazione del Presidente sulla visita compiuta nella casa circondariale di Poggioreale;

ascoltato il Ministro di grazia e giustizia;

considerato — in relazione al sistema di funzioni assegnato alla Commissione e nel quadro della lotta alla criminalità organizzata — che speciale attenzione deve meritare la situazione esistente negli stabilimenti di pena, specie in quelli di più vaste dimensioni ed alta concentrazione, a causa delle complesse interazioni che vi si creano non soltanto fra i diversi gruppi criminali e all'interno di ciascuno di questi, ma nei confronti dello stesso ambiente esterno, rispetto al quale una struttura come Poggioreale può agire da moltiplicatore di devianza e di violenza; che un'efficiente strategia di attacco al potere criminale deve promuovere e realizzare tutte le condizioni necessarie al recupero sociale, morale, culturale di quanti si trovano ristretti nei luoghi di pena; ritenuto che la desolante situazione rilevata nella casa circondariale di Poggioreale e puntualmente descritta nell'analitica relazione del Presidente non consente — ad onta dell'èncomiabile impegno di tutti gli operatori penitenziari, molti dei quali costretti a sopportare disagi igienico-ambientali non minori di quelli imposti ai detenuti — di mantenere in vita uno stabilimento di custodia come quello di Poggioreale.

reale, interamente sfornito dei requisiti previsti dalla legge di riforma, insuscettibile di apprezzabili adeguamenti e strutturalmente inidoneo a garantire un trattamento conforme ai minimi richiesti dal rispetto della dignità umana;

che, con l'urgenza imposta dall'eccezionale gravità della situazione — ferma restando l'esigenza di accelerare al massimo l'esecuzione dei lavori dello stabilimento di Secondigliano già avviati — si deve provvedere all'elaborazione e alla realizzazione di un adeguato piano di edilizia penitenziaria, teso a realizzare, secondo criteri di razionalità e di efficienza e con particolare attenzione alle esigenze delle aree meridionali e della Regione Campania, più strutture per accogliervi la popolazione penitenziaria di Poggioreale e di altri stabilimenti che, versando in pari condizioni di degrado, vanno ugualmente aboliti; che, ai fini di un tempestivo ed organico intervento normativo, mirato anche su tutti gli ulteriori aspetti della problematica suggerita dall'osservazione di Poggioreale, appare opportuno promuovere — a termini regolamentari — una conferenza della Commissione sul fenomeno della mafia con le Commissioni Giustizia del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

delibera di riferire in conformità al Parlamento per le iniziative di competenza.

VITALONE, SALVATO, FRASCA, POLLICE, LOI, GRECO, PINTUS, FLAMIGNI, DI RE

(La Commissione approva).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Alinovi propone che la consultazione dei rapporti ispettivi della Banca d'Italia sulla Cassa di risparmio di Calabria e Lucania e sul Banco di Napoli venga sospesa a partire dal 1° agosto fino alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo le ferie estive. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito. *(Così rimane stabilito).*

Comunica che il gruppo di lavoro « Droga e sue connessioni a livello internazionale » ha presentato un piano di lavoro, che verrà esaminato dopo la pausa estiva per l'adozione delle iniziative opportune.

Il senatore Flamigni comunica di aver ricevuto un telegramma da parte del segretario generale FILLEA-CGIL che denuncia le gravi minacce camorristiche contro l'impresa Furlanis, costruttrice della diga di Chiauci (Isernia).

Il presidente Alinovi fa presente di aver ricevuto anch'egli un telegramma identico e di aver già informato l'Alto Commissario; si riserva di trasmettere alla Commissione la risposta dell'Alto Commissario non appena questa gli perverrà.

AUDIZIONE DEL TENENTE COLONNELLO MARIO IMPERATO, COMANDANTE INTERINALE DEL NUCLEO REGIONALE DI POLIZIA TRIBUTARIA DI NAPOLI, E DEL CAPITANO ANTONIO MONTANO (NUCLEO REGIONALE DI POLIZIA TRIBUTARIA DI NAPOLI)

Il presidente Alinovi propone che l'esame di questo punto all'ordine del giorno, in considerazione di particolari motivi di riservatezza, abbia luogo in seduta segreta.

(La Commissione approva).

Il presidente Alinovi sospende la seduta per quindici minuti.

La seduta sospesa alle 11,55 è ripresa alle 12,20.

AUDIZIONE DEL DOTTOR VINCENZO DESARIO, DIRETTORE CENTRALE DELLA BANCA D'ITALIA PER LA VIGILANZA CREDITIZIA.

Il presidente Alinovi propone che l'esame di questo punto all'ordine del giorno, in considerazione di particolari motivi di riservatezza, abbia luogo in seduta segreta.

(La Commissione approva).

Autorizza il dottor Michele Giardino, dirigente della Banca d'Italia e consulente della Commissione, a rimanere nell'aula della Commissione.

Il presidente Alinovi sospende la seduta fino alle 16.

La seduta sospesa alle 13,45 è ripresa alle 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Alinovi propone di rinviare ad altra seduta la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno (relazione sul rapporto ispettivo della Banca d'Italia sulla Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - Replica del relatore senatore Pintus), dato il prolungarsi dell'audizione del dottor Desario. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito. *(Così rimane stabilito).*

Propone inoltre di rinviare a domani mattina l'audizione del dottor Luigi Coccioli, Presidente del Banco di Napoli e del dottor Ferdinando Ventriglia, Direttore Generale del Banco di Napoli.

Il senatore Vitalone fa presente che il Senato terrà domani seduta antimeridiana e pomeridiana, rendendo impossibile la parte-

cipazione dei senatori ai lavori della Commissione.

Il presidente Alinovi propone che la Commissione non tenga seduta nella giornata di domani; propone inoltre che, nella giornata di giovedì 31 luglio 1986 la Commissione proceda all'audizione del dottor Luigi Coccioli, Presidente del Banco di Napoli; del dottor Ferdinando Ventriglia, Direttore Generale del Banco di Napoli; del dottor Oreste Nicastro, Procuratore della Repubblica di Cosenza; del maggiore Vincenzo Di-ma, Comandante del Gruppo della Guardia di finanza di Cosenza; dell'avvocato Pietro Bruno, Capo ufficio settore affari generali della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania; del professor Francesco Del Monte, ex Presidente della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania e del dottor Francesco Sapio, Presidente della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania.

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito. *(Così rimane stabilito).*

La seduta termina alle ore 22,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 9ª e 12ª RIUNITE

(9ª - Agricoltura)

(12ª - Igiene e sanità)

Mercoledì 30 luglio 1986, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari (1920) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 30 luglio 1986, ore 11

In sede referente

Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali dei disegni di legge;

- Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1986, n. 405, recante disposizioni per l'utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di prevenzione per la sicurezza stradale e di continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245 (1929).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 411, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la

gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria (1932).

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 30 luglio 1986, ore 9,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame dei disegni di legge;

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari (1920) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità, nonché finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata (1921) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 30 luglio 1986, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277,

recante riporto delle perdite nelle fusioni di società (1919) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**COMMISSIONE SPECIALE
per l'esame di provvedimenti recanti inter-
venti per i territori colpiti da eventi sismici**

Mercoledì 30 luglio 1986, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309; recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità, nonché finan-

ziamento dell'esperimento pilota di avvia-
mento al lavoro nelle regioni Campania
e Basilicata (1921) (*Approvato dalla Ca-
mera dei deputati*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
sul fenomeno della mafia**

Mercoledì 30 luglio 1986, ore 9,30 e 16

**Comitato parlamentare
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 30 luglio 1986, ore 9
